

PS9212 - FACILE.IT-COMPARATORE RC AUTO

Provvedimento n. 25420

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 aprile 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 5 giugno 2014;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 28 novembre 2014, successivamente integrata in data 30 dicembre 2014 e 13 gennaio 2015, con la quale le società Facile.it S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l. hanno presentato impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento;

VISTO il proprio provvedimento del 26 gennaio 2015, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dal professionista, da ultimo, in data 13 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. La società Facile.it S.p.A. in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società svolge attività di marketing per il sito internet comparatore facile.it. Il bilancio della società, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, presenta ricavi per circa 30 milioni di euro.
2. La società Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l. in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società è un intermediario assicurativo che gestisce la sezione assicurativa del sito facile.it. Il suo capitale è interamente detenuto da Facile.it S.p.A.. La società è attiva dal febbraio 2014.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dai professionisti, consistente nelle seguenti condotte relative all'offerta di polizze assicurative RC auto tramite il sito internet comparatore facile.it:

a) Risparmio conseguibile tramite il proprio sito comparativo

4. Sull'home page del sito internet *www.facile.it*, al 25 settembre 2014, è prospettata, con notevole evidenza grafica, la possibilità di conseguire risparmi sulla copertura RC auto "*fino a 500 euro*" senza fornire indicazioni che consentano di comprendere i criteri di quantificazione di tale risparmio e senza chiarire se esso derivi dalla semplice comparazione delle offerte delle compagnie oggetto di analisi, oppure da una convenienza di più ampia portata, derivante dall'utilizzo per l'acquisto del canale distributivo dei professionisti.

Analogamente, proseguendo nella navigazione e nel processo di acquisto, sono fornite informazioni ambigue in merito alla convenienza delle tariffe offerte dai professionisti. Ad esempio, nella sezione dedicata alle "*assicurazioni – domande frequenti*" è spiegato che "*su facile.it puoi trovare sconti speciali su diverse polizze assicurative. Grazie agli accordi presi con le compagnie partner hai tariffe esclusive per la tua assicurazione*". Ad esito del flusso di preventivazione, quando vengono mostrati i prezzi delle polizze acquistabili, accanto ad alcune compagnie compaiono locuzioni quali "*Sconto*", "*Prezzo web*" o un prezzo barrato, con accanto il prezzo finale inferiore, senza ulteriori precisazioni circa le concrete modalità di calcolo e i parametri di riferimento di tali "*sconti*" pubblicizzati.

b) Informazioni circa il meccanismo di funzionamento del sito comparativo, il processo di vendita e le fonti di guadagno

5. Dalle informazioni presenti sul sito internet facile.it, non è possibile comprendere pienamente alcuni aspetti che appaiono essenziali per un processo decisionale del consumatore pienamente consapevole, ovvero quale sia la natura

dell'attività economica svolta dal comparatore (se venda polizze e se sia remunerato da tutte o alcune compagnie, gli elementi essenziali della struttura remunerativa per individuare eventuali incentivi a condizionare i confronti e a orientare le scelte del consumatore), il perimetro di comparazione preso a riferimento (numero e identità delle compagnie, loro rappresentatività e quota di mercato complessiva), la valenza del risultato della comparazione ("frequenza di aggiornamento" dei dati utilizzati per i confronti e fonte), le caratteristiche del processo di vendita delle polizze selezionate (con chi si conclude l'acquisto e mediante che canale).

6. Ad esempio, con riferimento all'identità delle compagnie oggetto di comparazione, nell'home page è data evidenza al claim "*confronta 18 compagnie*", senza fornire con chiarezza le informazioni necessarie ad identificarle. Più in basso, compare la scritta "*i migliori lavorano con noi*", sotto la quale scorrono i marchi di alcune compagnie assicurative e banche. Cliccando sul link "*assicurazioni*" si è poi diretti ad una pagina dove si trova il link "*compagnie*", che conduce ad un'ulteriore pagina dove sono date alcune informazioni sulle "*principali compagnie di assicurazioni partner*", elencandone sei. Un ulteriore link "*tutte le compagnie*" consente di accedere ad un altro elenco di circa cinquanta compagnie. Inoltre, ad esito del processo di preventivazione, il numero di compagnie per le quali è effettivamente proposto un preventivo è normalmente inferiore a diciotto, e, in presenza di coperture accessorie rispetto a quella RC, tale numero si riduce spesso a poche unità.

7. In relazione alla rappresentatività del confronto e alla dimensione delle imprese prese a riferimento, nonché all'eventuale incentivo del comparatore a orientare le scelte dei consumatori sulla base dei propri incentivi economici, nella home page si legge "*Facile è gratuito: calcoliamo i tuoi preventivi in modo imparziale e senza costi aggiuntivi*". Nella sezione dedicata alle "assicurazioni" si informa, poi, che "*facile.it ti permette di confrontare fino a 18 compagnie per il preventivo auto (...) In questo modo potrai avere una panoramica completa e dettagliata delle polizze offerte dal mercato*" e nella banda posta a lato della sezione "domande frequenti" si invita il consumatore "*Scopri le informazioni e i prodotti delle principali compagnie del mercato italiano: Genialloyd, Direct Line, Quixa, Zurich Connect, ConTe*". Con riferimento all'affidabilità del servizio di comparazione, nella sezione "preventivi RCA: assicurazioni a confronto" si spiega che "*i preventivi RCA su Facile.it sono confrontati in modo assolutamente imparziale e sotto la vigilanza dell'IVASS*".

c) Coperture assicurative accessorie, comparabilità delle offerte e criteri di definizione del ranking

8. Ad esito del processo di preventivazione tramite facile.it, è fornito un elenco, per prezzo crescente, delle offerte delle varie compagnie. I prodotti confrontati non appaiono sempre omogenei tra di loro e quindi la loro confrontabilità appare limitata. Inoltre, le polizze proposte non appaiono sempre conformi rispetto alle richieste che il consumatore ha inserito nel form. In particolare:

i. a seguito della richiesta di un preventivo per la sola assicurazione RC auto, i prezzi possono incorporare, per alcune compagnie, coperture aggiuntive non richieste (ad es. infortuni conducente, assistenza stradale, tutela legale), con una conseguente collocazione, generalmente, in una posizione inferiore nel ranking di convenienza;

ii. a seguito della richiesta di un preventivo per assicurazione RC auto con specifiche coperture aggiuntive, i risultati possono includere, per alcune compagnie, anche coperture *ulteriori* (ad esempio chiedendo infortuni conducente, per alcune compagnie viene inclusa anche assistenza stradale, ritiro patente, tutela legale);

iii. a seguito della richiesta di un preventivo per assicurazione RC auto con specifiche coperture aggiuntive, sono proposte alcune polizze e, a seguire, senza soluzione di continuità nel ranking, ulteriori polizze con coperture accessorie *diverse* da quelle richieste. Tale elenco è preceduto dalla mera dicitura "*Facile.it consiglia*", riportata con caratteri grafici che non si differenziano in modo evidente dal resto delle indicazioni fornite. In alcuni casi, inoltre, è evidenziata una sola offerta, con il messaggio che segnala "*purtroppo solo una compagnia assicurativa fornisce preventivi per le garanzie selezionate*", senza specificare se ciò dipenda da specificità del meccanismo di comparazione utilizzato, piuttosto che dalle condizioni di offerta di mercato.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) L'iter del procedimento

9. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 10 ottobre 2014 è stato comunicato ai professionisti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS9212. In tale sede è stato ipotizzato che le condotte delle società Facile.it S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l. fossero suscettibili di integrare una violazione degli articoli 20, 21 e 22 e 23, lettera v), del Codice del Consumo.

Con riferimento al **profilo a)**, descritto nella sezione II del presente provvedimento, relativo ai claim promozionali, si osservava che la prospettazione di una specifica e significativa convenienza delle proprie offerte commerciali, senza indicare adeguatamente le condizioni e i parametri di riferimento rispetto ai quali tale convenienza risulta effettiva, appare suscettibile di orientare indebitamente le scelte del consumatore, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Con riguardo al **profilo b)**, relativo alle informazioni circa il meccanismo di funzionamento del sito comparativo, si osservava che l'offerta di un servizio, fornendo indicazioni ambigue o incomplete relative agli incentivi economici che guidano la sua prospettazione, nonché alla portata del servizio offerto, con particolare riferimento, nel caso di specie, a elementi quali la rappresentatività del confronto, la porzione di mercato coperta dalla comparazione, l'identità delle compagnie, la frequenza di aggiornamento dei dati, è suscettibile di orientare indebitamente le scelte del consumatore non ponendolo nelle condizioni di valutare il contenuto informativo del risultato della comparazione rispetto ad altre fonti informative presenti sul mercato. Inoltre, la prospettazione di un servizio qualificandolo con enfasi come totalmente "gratuito", quando, in realtà, in caso di conclusione del contratto assicurativo, le scelte del consumatore determinano maggiori o minori ricavi per i professionisti a titolo di provvigioni percepite (che corrispondono a oneri per le compagnie) e, pertanto, determinano costi, seppur indiretti, a carico dei consumatori, è suscettibile di integrare una fattispecie di pratica commerciale rientrante nella "black list" di cui all'art. 23, lettera v), del Codice del Consumo per quanto concerne il claim di gratuità.

Con riguardo al **profilo c)**, relativo alle polizze accessorie e al meccanismo di definizione del ranking, si osservava che il consumatore effettua la propria scelta di acquisto a seguito dell'inserimento delle informazioni nel comparatore, nel convincimento che le polizze proposte abbiano le caratteristiche richieste e che l'ordinamento di convenienza sia effettuato sulla base dei prezzi di tali polizze con caratteristiche omogenee, con l'eccezione, eventualmente, di elementi quali massimali e franchigie. Ove ciò non avvenga, in quanto il professionista fornisce polizze con coperture aggiuntive o diverse da quelle richieste, senza darne adeguata evidenza, alterando la classifica di convenienza in un ordinamento che dipende solo dal prezzo, potrebbe generarsi un sistema di vendita ingannevole, in quanto idoneo a indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

10. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione circa il volume di attività svolta, gli sconti applicati, il perimetro di comparazione, le modalità di offerta di polizze accessorie, i criteri di definizione del ranking, nonché i ruoli e le responsabilità delle due Parti del procedimento rispetto alla gestione del sito internet facile.it.

11. Con comunicazione del 28 novembre 2014, successivamente integrata in data 30 dicembre 2014 e 13 gennaio 2015, le Parti hanno presentato impegni.

12. In data 22 gennaio 2015 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

13. In data 12 marzo 2015 è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e in data 24 marzo 2015 è pervenuto il parere dell'IVASS.

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

14. Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l. è un broker di assicurazioni iscritto all'albo IVASS, il cui capitale è interamente controllato da Facile.it S.p.A., che è il titolare del dominio *www.facile.it* e si occupa dell'attività di marketing per tale sito comparatore.

15. La consultazione del sito internet facile.it consente di comparare l'offerta di polizze per la copertura del rischio RC auto ed eventualmente di coperture aggiuntive, compilando le informazioni richieste nel flusso di preventivazione.

Dagli atti del procedimento è emerso che tale sito comparatore raccoglie i dati inseriti dal consumatore per poi trasferirli mediante interconnessioni informatiche alle diverse compagnie di assicurazione e ottenerne le quotazioni del premio, con differenti opzioni tecnologiche a seconda della compagnia. In particolare, le compagnie con cui sono in essere accordi di distribuzione hanno fornito piattaforme per lo scambio delle informazioni necessarie per il calcolo del premio; altre compagnie sono incluse nella comparazione solo se è possibile effettuare interrogazioni in modo automatizzato in tempo reale utilizzando il preventivatore presente sul sito internet della compagnia previsto dalla regolamentazione IVASS.

Ad esito dell'ottenimento di un preventivo su facile.it, un consumatore può acquistare la polizza. Nel caso di preventivi provenienti da imprese che operano solo *on line*, il preventivatore indirizza il consumatore sul sito della compagnia

prescelta dove questi può acquistare la polizza. Nel caso di preventivi provenienti da imprese “tradizionali” con le quali sono stati sottoscritti accordi commerciali, invece, il perfezionamento del contratto avviene con un consulente assicurativo telefonico dipendente dello stesso broker assicurativo.

Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l. percepisce dalle compagnie con le quali è stato sottoscritto un accordo una provvigione per ogni polizza collocata tramite il sito facile.it. La struttura tariffaria e il livello di remunerazione definiti negli accordi sono eterogenei, dal momento che le provvigioni, differenziate, possono essere espresse come percentuale del premio o in somma fissa per contratto venduto, anche in caso di rinnovo del contratto. In alcuni casi, vi sono previsioni specifiche per le coperture aggiuntive a quella RC auto, con provvigioni anche distinte per tipo di copertura aggiuntiva.

a) Risparmio conseguibile tramite il proprio sito comparativo

16. Dagli atti del procedimento risulta che le indicazioni relative al risparmio conseguibile tramite il sito facile.it (“*fino a 500 euro*”) sono calcolati sulla base di rilevazioni campionarie effettuate dal broker in funzione dei preventivi richiesti dai consumatori sul proprio sito nell’ultimo trimestre e, in particolare, confrontando la differenza tra il premio massimo e minimo delle compagnie incluse nelle singole comparazioni.

17. Con riferimento alle locuzioni “*sconto*” e “*prezzo web*” riportate accanto ad alcuni preventivi, è emerso che il termine “*Sconto*” può indicare un prezzo scontato dai professionisti, oppure un prezzo ridotto quotato dalla compagnia, o un prezzo conseguibile solo a certe condizioni. L’indicazione “*prezzo web*” indica la disponibilità di una determinato premio solo attraverso il canale web.

18. Gli impegni presentati congiuntamente dalle Parti ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento– che nella loro versione definitiva come risultante dall’integrazione del 13 gennaio 2014 sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono (cfr. impegno 1) un’integrazione dell’informativa del sito facile.it illustrando il significato e la portata dei claim promozionali e delle espressioni “*sconti speciali*”, “*Sconto*”, “*prezzo web*”. In particolare, i professionisti si impegnano a inserire, in prossimità del claim “*risparmi fino a 500€*”, un asterisco che rimandi, all’interno della stessa pagina ed in posizione visibile, alla formulazione “*Grazie al confronto tra i preventivi. Scopri come calcoliamo il risparmio*”. La scritta “*Calcoliamo il risparmio*” conterrà un link ad una nuova pagina web, accessibile dalla Home Page del sito, che, sotto la denominazione “*Come Funziona*”, fornirà una serie di informazioni, con rinvii interattivi alla relativa descrizione trattata all’interno della stessa pagina, anche relative al significato e alla portata delle locuzioni “*Sconti Speciali*”, “*Sconto*” e “*Prezzo Web*”.

b) Informazioni circa il meccanismo di funzionamento del sito comparativo, il processo di vendita e le fonti di guadagno

19. Dagli atti del procedimento risulta che possono essere oggetto di comparazione sul sito facile.it ventiquattro compagnie: con quindici di queste sono stati sottoscritti accordi per intermediazione assicurativa. Le offerte delle ulteriori nove compagnie con le quali non sono stati stipulati accordi commerciali, sono ottenute dal professionista tramite interrogazioni effettuate in modo automatizzato utilizzando il preventivatore presente sul sito internet di tali compagnie.

Come descritto in precedenza, il *broker* percepisce una provvigione per ogni polizza collocata, nella misura pattuita negli accordi di distribuzione con le compagnie.

La circostanza che non sia sempre quotato un premio per tutte le compagnie deriva, in caso di sola assicurazione RC auto, da un possibile non corretto funzionamento della trasmissione dati durante la consultazione in tempo reale dei siti delle compagnie, o da tempi di risposta lunghi da parte delle compagnie. In caso di richiesta del consumatore di quotazione anche di coperture aggiuntive, non sono presenti le compagnie con le quali non è in essere un accordo di distribuzione; nel caso di compagnie con le quali è in essere un accordo, può accadere che queste non forniscano un premio per la specifica copertura richiesta.

20. Gli impegni presentati dalle Parti prevedono, con riferimento a tale profilo (cfr. impegno 2), l’inserimento nel sito facile.it di informazioni relative alla natura del comparatore, al suo meccanismo di funzionamento, alle provvigioni percepite, nonché alla rilevanza del risultato ottenuto dalla comparazione.

c) Coperture assicurative accessorie, comparabilità delle offerte e criteri di definizione del ranking

21. Ad esito della richiesta di un preventivo per coperture RC auto, i preventivi proposti possono incorporare, per alcune compagnie, coperture aggiuntive non richieste, che possono essere eliminate deselectando la prespuntatura,

con un meccanismo di *opt-out*. Inoltre, la richiesta da parte del consumatore di specifiche coperture aggiuntive può determinare l'inclusione nel risultato della comparazione anche di polizze con coperture *ulteriori* per alcune compagnie. Ciò dipende sia da scelte di tipo commerciale delle compagnie e del sito comparatore, sia dal fatto che le imprese con cui è in essere un accordo possono restituire il premio sia per la componente RC auto che per le polizze aggiuntive, mentre le compagnie con le quali non è in essere un accordo restituiscono risultati solo per la componente RC auto.

22. Gli impegni presentati dalle Parti prevedono, con riferimento a tale profilo (cfr. impegno 3) l'inclusione, tra i risultati relativi alle ricerche di polizze RC Auto, solo di preventivi relativi a polizze che includono le coperture accessorie richieste dall'utente (fatte salve le regole di vendibilità definite dalle compagnie per cui la copertura richiesta è offerta solo in abbinamento ad altre coperture). Eventuali altre coperture saranno inserite automaticamente solo nel caso in cui permettano l'accesso a specifiche promozioni che consentano di beneficiare di un prezzo finale pari o inferiore all'importo richiesto per la sola polizza RC Auto. In generale, coperture aggiuntive diverse dalla RC Auto dovranno essere richieste dall'utente attraverso la selezione/deselezione specifica in sede di acquisto (*opt-in*).

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche tramite *internet*, in data 10 febbraio 2015 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

24. Con parere pervenuto in data 12 marzo 2015, la suddetta Autorità, nel ritenere di limitare le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la pratica commerciale a incidere e amplificare l'eventuale scorrettezza della medesima, ha espresso il proprio parere nel senso che il mezzo *internet* sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica oggetto del procedimento, anche in quanto il consumatore, indotto alla consultazione del sito *internet* per avere informazioni, potrebbe poi concretamente fruire delle prestazioni del professionista, sviluppando così in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line.

V. PARERE DELL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

25. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore assicurativo, in data 9 febbraio 2015 è stato richiesto il parere all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo, introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera *a*), del D.Lgs. n. 21/2014.

26. Con parere pervenuto in data 24 marzo 2015, l'IVASS ha ritenuto che gli impegni proposti da Facile.it S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l. all'Autorità sono in linea con "*i principi di diligenza, correttezza e trasparenza richiesti agli intermediari di assicurazione dall'art. 183 del Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento ISVAP n. 5/2006*".

In particolare, IVASS ha evidenziato che gli impegni vanno nel senso indicato dallo stesso Istituto nell'ambito della propria indagine relativa ai siti comparativi assicurativi, pubblicata il 24 novembre 2014, che ha individuato alcuni aspetti di criticità in aree sensibili per la tutela del consumatore, in numerosi casi coincidenti con i profili contestati dall'Autorità ai professionisti nella comunicazione di avvio del 10 ottobre 2014.

VI. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

27. L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dai professionisti siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 10 ottobre 2014.

28. In via preliminare, si osserva che la possibilità di confrontare le offerte di compagnie concorrenti in modo rapido e immediato attraverso il canale *internet*, con l'eventualità di procedere contestualmente all'acquisto dell'assicurazione RC auto, può consentire una significativa opportunità per il consumatore al fine di scegliere in modo consapevole il prodotto effettivamente più conveniente offerto sul mercato e adeguato rispetto alle proprie esigenze. Lo strumento della comparazione on line può inoltre indurre una generale riduzione dei prezzi a beneficio dei consumatori, per effetto del maggior confronto competitivo tra compagnie assicurative.

Tuttavia, gli indicati vantaggi possono essere vanificati nel caso in cui l'incompletezza o l'ambiguità delle indicazioni fornite circa le caratteristiche ed il funzionamento del sito comparativo non consentano al consumatore di valutare il contenuto informativo del risultato della comparazione, come può accadere in presenza di un incentivo economico del comparatore a influenzare gli esiti del confronto e a orientare le scelte del consumatore, non chiaramente esplicitato. Inoltre, la scelta del consumatore non può essere pienamente consapevole se non vi è piena trasparenza rispetto alle

effettive caratteristiche del prodotto, come può verificarsi in presenza di un meccanismo di *opt-out* per le coperture assicurative accessorie rispetto a quella obbligatoria RC auto, ovvero di *claim* promozionali non veritieri o non adeguatamente precisati¹.

29. Con particolare riferimento agli impegni relativi alla condotta descritta alla **sezione II, lettera a)**, del presente provvedimento, relativa ai claim promozionali e alla locuzione “*sconto*” e simili, si valuta che l’inserimento di un’indicazione dei criteri di quantificazione dei risparmi fornisca una rappresentazione analitica e specifica del livello di convenienza conseguibile utilizzando il sito, rendendo l’utente in grado di compiere una scelta consapevole. Inoltre, l’indicazione immediata e sintetica che il risparmio deriva dalla comparazione delle offerte chiarisce in modo efficace che i risparmi vantati non derivano da una particolare convenienza dello specifico canale distributivo del sito comparatore. Infine, gli impegni appaiono idonei ad informare adeguatamente il consumatore circa la natura degli “sconti” offerti rispetto ai premi di riferimento e le condizioni per goderne.

30. Per quel che concerne gli impegni relativi alla condotta descritta alla **sezione II, lettera b)**, del presente provvedimento, relativa alla carenza di informazioni circa il meccanismo di funzionamento del sito comparativo, il processo di vendita e le fonti di guadagno, si valuta che l’esplicitazione del perimetro di comparazione, anche in termini di quote di mercato e della frequenza di aggiornamento dei dati, nonché degli incentivi economici che guidano la prospettazione delle offerte, ha l’effetto di precisare e qualificare i vantaggi delle polizze proposte ponendo il consumatore nelle condizioni di valutare il contenuto informativo del risultato della comparazione rispetto ad altre fonti informative presenti sul mercato.

31. Infine, gli impegni presentati relativi alla condotta descritta alla **sezione II, lettera c)**, del presente provvedimento, concernenti le modalità con cui sono proposte coperture aggiuntive rispetto a quella RC auto, contengono misure di particolare favore per il consumatore che rendono maggiormente trasparente e omogeneo il confronto delle offerte delle compagnie, in quanto il processo di preventivazione si concluderà di regola con la quotazione di sole polizze RC, mentre coperture ulteriori dovranno essere selezionate con il criterio dell’*opt-in*, compatibilmente con i criteri di vendibilità delle compagnie. In particolare, il passaggio ad una procedura di acquisto in cui il consumatore esprime in modo esplicito la volontà di confrontare polizze comprensive di coperture aggiuntive (*opt-in*) e, quindi, l’eliminazione del sistema di preselezione automatica di polizze accessorie, incrementa la consapevolezza della scelta di acquisto anche in considerazione della conseguente maggiore comparabilità delle polizze RC Auto obbligatorie oggetto di confronto.

32. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati dalle Parti, che saranno obbligate congiuntamente alla loro realizzazione, in ragione sia del legame azionario tra le due società sia della natura dell’attività economica svolta, soddisfino i requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalle società Facile.it S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti delle società Facile.it S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l.;

RITENUTO, inoltre, che, in ragione dell’esigenza di assicurare l’osservanza degli impegni assunti, si rende necessario disporre, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, la pubblicazione a cura e spese dei professionisti, in quanto una più ampia informazione ai consumatori è verosimilmente suscettibile di favorire l’effettiva, completa e corretta attuazione delle misure stesse;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti delle società Facile.it S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l., ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalle stesse società proposti in data 28 novembre 2014 e da ultimo integrati in data 13 gennaio 2015, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento;

¹ Cfr. “*Study on the coverage, functioning and consumer use of comparison tools and third-party verification schemes for such tools*” EAHC/FWC/2013 85 07.

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che le società Facile.it S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informino l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

DISPONE

a) che le società Facile.it S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l. pubblichino, a loro cura e spese, gli impegni assunti ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, secondo le seguenti modalità:

1) il testo degli impegni da pubblicare è quello riportato in allegato al presente provvedimento;

2) il predetto testo dovrà essere pubblicato per novanta giorni sul sito internet www.facile.it entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del presente provvedimento attraverso un *link* posto nella *home page*, di adeguata evidenza grafica, denominato "*pubblicazione degli impegni assunti con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativi alla portata dei claim pubblicitari, alla trasparenza delle caratteristiche e del funzionamento del sito comparativo ed alla scelta delle polizze accessorie*";

b) che la pubblicazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia della relativa pagina internet.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

Nell'ambito del procedimento n. PS9212 avviato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito anche "l'Autorità") in data 10 ottobre 2014 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Facile.it S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l. in materia di proposta e vendita di polizze RC auto on line tramite il sito comparatore facile.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 7, del *Codice del Consumo* (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) Facile.it S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l. (di seguito anche congiuntamente individuate con la locuzione Facile.it) si impegnano, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell'Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:

a) Impegno n. 1 – Integrazione dell'informativa del Sito facile.it illustrando il significato e la portata del claim "risparmi fino a 500€" e delle espressioni "sconti speciali", "Sconto", prezzo web.

1) Al fine di rendere maggiore chiarezza sulla portata del claim "risparmi fino a 500€", le Società presentano il proprio impegno ad inserire, in prossimità del claim, un asterisco (*) che rimandi, all'interno della stessa pagina ed in posizione visibile, la formulazione

"**Grazie al confronto tra i preventivi. Scopri come calcoliamo il risparmio*" [link].

La scritta "*Calcoliamo il risparmio*" conterrà un link ad una nuova pagina web, accessibile dalla Home Page del Sito, che, sotto la denominazione "**Come Funziona**", fornirà una serie di informazioni necessarie a fare maggiore chiarezza sul funzionamento del Sito, sulle compagnie di assicurazione confrontate e sulla quantificazione del risparmio possibile. Al fine di facilitare il consumatore nella navigazione della pagina "Come funziona", all'inizio della suddetta pagina sarà inserito un indice dei titoli degli argomenti disponibili nella stessa pagina. I titoli saranno interattivi e, cliccando su ognuno di essi, apparirà direttamente la relativa porzione di pagina.

Tra gli altri, verranno inseriti nella pagina "Come Funziona" i seguenti argomenti, con rinvii interattivi (link) alla relativa descrizione trattata all'interno della stessa pagina:

- 1) Come funziona il sito
- 2) Le Compagnie confrontate
- 3) Quanto è possibile risparmiare
- 4) Gli sconti disponibili sul nostro sito
- 5) Nessun costo aggiuntivo per i nostri utenti

Si precisa fin da subito che ulteriori argomenti nella pagina "Come funziona" potrebbero inserirsi in caso di indicazioni da parte di IVASS seguito della comunicazione IVASS del 24 novembre e di eventuali ulteriori indicazioni di IVASS nel corso dell'anno 2015.

Sotto il titolo (terzo blocco) della pagina "Come Funziona":

"QUANTO E' POSSIBILE RISPARMIARE" sarà disponibile la spiegazione del seguente tenore:

"Il risparmio "fino a 500€" è calcolato sulla base della media della differenza tra il premio RC Auto lordo più caro e quello più economico sui preventivi calcolati periodicamente sul Sito.

A (MESE/ANNO), confrontando la polizza più cara con la polizza più economica delle compagnie partner, è stato riscontrato un differenziale di premio di almeno 500€ nel (NUMERO%) dei casi come da tabella che segue, redatta sulla base di tutti i preventivi richiesti sul presente sito nel precedente mese: "

(SEGUE SCHERMATA ESEMPLIFICATIVA AGGIORNATA AL SETTEMBRE 2014)

Fasce rilevate	Risparmio	Percentuale
Fascia 1	> 500€	58,8%
Fascia 2	400€ - 500€	9,56%
Fascia 3	300€- 400€	9,97%

Fascia 4	200€ - 300€	10,29%
Fascia 5	100€ - 200€	8,72%
Fascia 6	< 100€	2,66%
Totale complessivo	/	100%

La tabella sopra indicata sarà aggiornata periodicamente.

2) In aggiunta agli impegni sopra riportati, relativi alla comunicazione sul sito Facile.it, le Società impegnano a dare evidenza della natura del risparmio, come derivante dal confronto tra le compagnie disponibili, all'interno di ulteriori materiali di comunicazione, quali spot video, email informative e pubblicitarie e stampa, ecc..

In particolare, con specifico riferimento allo spot video attualmente programmato su reti televisive nazionali, nonché reso disponibile sul sito facile.it, le Società si impegnano ad inserire -in modo visibile e comprensibile-, in coincidenza con la scritta o messaggio vocale "risparmi fino a 500€" una formulazione scritta volta a chiarire che il risparmio deriva dal confronto dei prezzi, congiuntamente ad un rinvio al sito Facile.it per ottenere ulteriori specifiche informazioni.

3) Al fine di chiarire il significato e la portata delle formulazioni "Sconti Speciali", "Sconto" e "Prezzo Web", Facile.it si impegna ad inserire, all'interno della pagina web di buona creazione "**Come Funziona**", accessibile dalla Home Page del Sito, tutti i dettagli necessari sul significato e la portata delle singole voci di sconto indicate sul Sito e all'interno dei risultati della richiesta di preventivo.

In particolare, sotto al titolo:

"GLI SCONTI DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO" si inserirà una spiegazione della seguente portata:

"I preventivi disponibili sul sito includeranno gli eventuali sconti resi disponibili dalla compagnie. In particolare, le compagnie di assicurazione possono prevedere sconti rispetto alla tariffa di base prevista per specifiche polizze. Tali sconti, applicati autonomamente dalle compagnie e resi disponibili e visibili sul nostro sito, vengono generalmente applicati al venire in essere di determinate condizioni, quali ad esempio: sottoscrizione della polizza via web, scelta di uno specifico metodo di pagamento (es. carta di credito), sottoscrizione entro una certa data, ecc.. In questi casi, nei risultati dei preventivi sarà indicato il prezzo di partenza barrato, il prezzo scontato applicabile e le condizioni per ottenere lo sconto.

In aggiunta a questi sconti, applicati autonomamente dalle compagnie, vi possono essere sconti riservati agli utenti di Facile.it.

Questi sconti saranno quindi indicati all'interno dei risultati come "Sconto Facile.it".

La descrizione sopra indicata troverà riscontro nella pagina dei risultati dei preventivi con riferimento alla quale Facile.it si impegna quindi a:

- indicare all'interno dei risultati dei preventivi, in modo chiaro e percepibile con immediatezza dall'utente, la natura e le condizioni richieste per beneficiare degli sconti. In tale ottica, sarà visualizzato il prezzo originario barrato e, di seguito, il prezzo scontato applicato, congiuntamente al prezzo scontato applicabile in caso di integrazione degli specifici requisiti richiesti e contestualmente indicati; e

- a dare visibilità agli sconti riconosciuti dalle compagnie di assicurazione in favore degli utenti Facile.it con l'indicazione "Sconto Facile.it", posta in prossimità del prezzo barrato e di quello scontato applicabile.

b) Impegno n. 2 – Integrazione dell'informativa del sito facile.it, con riferimento alle compagnie partner e non partner, relative quote di mercato, eventuali provvigioni, ecc.. Ulteriori precisazioni sul funzionamento del Sito.

1) Al fine di far venire meno gli elementi indicati come poco chiari nella seconda contestazione, Facile.it si impegna a svolgere le seguenti attività:

a) inserire all'interno della Home Page del Sito l'elenco delle imprese di assicurazione con cui sussistono accordi di partnership ai fini della comparazione.

Tale elenco sarà accompagnato dalla precisazione del seguente tenore: *“il servizio di comparazione offerto è soggetto a remunerazione da parte di tali imprese, con provvigione a carico delle sole compagnie di assicurazione. Il servizio non comporta quindi nessun costo aggiuntivo a carico dell'utente in favore di Facile.it. I prezzi offerti da Facile.it sono uguali o migliori di quelli proposti direttamente dai siti delle assicurazioni”*.

b) aggiungere all'interno del sito, nella pagina “Come Funziona”, l'elenco di tutte le compagnie, anche non partners, i cui preventivi sono resi disponibili sul Sito all'esito della richiesta di preventivo. Tale informazione sarà inserita con il titolo “Le Compagnie Confrontate”. Tale paragrafo includerà l'elenco delle compagnie partner e della compagnie non partner oggetto di confronto e la quota di mercato coperta. Per il calcolo della quota di mercato coperta dalle Compagnie, Facile.it farà riferimento a fonti esterne autorevoli quali, a titolo esemplificativo, report e analisi prodotti da IVASS e/o da ANIA: Per il primo set di dati, saranno utilizzate le quote di mercato del documento ANIA “Premi del lavoro diretto italiano 2013 – Edizione 2014”

c) indicare nella pagina dei risultati, congiuntamente ai preventivi, l'indicazione della provvigione percepita dalla Compagnia partner in caso di finalizzazione del contratto, sulla base delle indicazioni di calcolo di volta in volta fornite da IVASS;

d) nella pagina dei risultati, in caso di mancata ricezione dei risultati di compagnie partners nel tempo di 30 secondi, sarà inserita idonea informazione del fatto che per una o più delle compagnie partner non è stato possibile calcolare il premio RC Auto. In particolare, in calce alla pagina, verranno riportate le compagnie partner per le quali non è stato possibile calcolare il premio, verrà inserita una frase che spiega all'utente per la Compagnia non è stato possibile calcolare il premio e verrà inserito un rimando al sito web della compagnia in oggetto; inoltre, facile.it provvederà a interrogare il sistema della Compagnia partner che non ha fornito il premio per ulteriori due volte nelle ore successive a quelle di calcolo del preventivo, e in caso di risposta da parte della Compagnia con un premio per tale profilo, comunicherà i risultati via email all'utente.

2) n aggiunta a quanto precede, Facile.it si impegna altresì a:

1) eliminare i claim “i migliori lavorano con noi”, se non accompagnato da idonee precisazioni sulla base delle giustificazione che, di volta in volta, sono alla base di detta affermazione (riferimenti a quote di mercato, eventuali riconoscimenti ufficiali, ecc.);

2) eliminare il riferimento alle “18 Compagnie”;

3) inserire all'interno della pagina web “Come funziona”, sotto al titolo:

“NESSUN COSTO AGGIUNTIVO PER I NOSTRI UTENTI una formulazione del seguente tenore:

“La richiesta di un preventivo, sulla base delle tariffe applicate dalle compagnie di assicurazione disponibili, non richiede il versamento di alcun importo da parte dell'utente.

La richiesta di un preventivo non implica, inoltre, alcun obbligo di acquisto di alcuna delle polizze indicate.

In caso di acquisto di una polizza, non sarà richiesto all'utente alcun importo aggiuntivo relativo all'attività di intermediazione di Facile.it. Facile.it Broker di assicurazione a socio unico riceverà infatti esclusivamente le provvigioni di intermediazione previste da eventuali accordi con le imprese oggetto di confronto. Tali provvigioni non comportano un costo aggiuntivo per l'utente. I premi proposti da Facile.it sono uguali o migliori di quelli proposti direttamente dalle Compagnie.

Verifica i prezzi e le condizioni delle singole polizze e delle singole compagnie di assicurazione prima di procedere all'eventuale acquisto”.

3) Inoltre, al fine di chiarire ulteriormente la valenza del risultato della comparazione e le caratteristiche del processo di vendita, Facile.it si impegna a pubblicare, nella futura pagina web accessibile dalla Home Page denominata “Come Funziona”, sotto al titolo:

“COME FUNZIONA IL SITO” seguito da una formulazione del seguente tenore:

- *“Il Sito effettua il confronto tra i prezzi delle diverse Compagnie Assicuratrici basandosi sui dati forniti nel tempo massimo di 30 secondi dalle piattaforme tecnologiche di proprietà e di gestione autonoma della Compagnie*

assicurative stesse. Facile.it Broker di Assicurazioni Srl a socio unico verifica periodicamente eventuali aggiornamenti tecnologici fatti sui siti Internet di Compagnie Assicuratrici oggi non visualizzabili nella pagina delle quotazioni. Nel momento in cui viene riscontrata la disponibilità di siti Internet di altre Compagnie Assicuratrici idonei alla comunicazione col proprio motore di ricerca, Facile.it si prende carico delle attività di sviluppo dello spider di quotazione al fine di includerle nei risultati della ricerca.

c) Impegno n. 3 – Interventi relativi all’indicazione dei risultati delle ricerche.

1) Nell’ottica di far venire meno gli elementi indicati come poco chiari nella seconda contestazione, Facile.it si impegna a:

i. includere, tra i risultati relativi alle ricerche di polizze RC Auto, preventivi relativi a polizze che includono le coperture richieste dall’utente. Eventuali altre coperture saranno inserite automaticamente nella proposta iniziale per una singola Compagnia e non per le altre Compagnie confrontate, solo nel caso in cui tali coperture aggiuntive permettano l’accesso a specifiche promozioni della singola Compagnia, che permettano di beneficiare di un prezzo finale pari o inferiore all’importo richiesto per la sola polizza RC Auto;

Sempre con riferimento alla proposta iniziale presentata all’utente alla fine della fase di calcolo, si precisa che Facile.it potrà inserire anche offerte di prodotti RC Auto con “scatola nera” o basati su soluzioni tecnologiche innovative, in quanto tali prodotti possono permettere, almeno per specifici profili, l’accesso a prodotti più convenienti. Con riferimento a tali ipotesi, Facile.it inserirà tra i risultati, ordinati per prezzo crescente, anche i preventivi relativi a polizze RC Auto che prevedano l’installazione della scatola nera. Tali preventivi saranno specificamente caratterizzati da una grafica adeguata a mettere in evidenza la specifica caratteristica di tale prodotto, in modo che all’utente medio sia chiaro che si tratta di un prodotto con caratteristiche differenti, per cui è prevista l’installazione della cosiddetta “scatola nera”.

In aggiunta a tali precisazioni, Facile.it si impegna a consentire all’utente di escludere dai risultati la visualizzazione di polizze che prevedano l’installazione della scatola nera, cliccando su un apposito *flag*.

ii. con riferimento alle coperture aggiuntive diverse dalla RC Auto, esse dovranno essere richieste dall’utente attraverso la selezione/deselezione specifica in sede di acquisto (*opt-in*).

Con riferimento alle coperture aggiuntive opzionali diverse dalla RC Auto, si precisa che le Compagnie possono avere regole interne di vendibilità per le coperture aggiuntive opzionali (ad esempio la copertura aggiuntiva “A” è disponibile solo se si sottoscrive anche la copertura aggiuntiva “B”). Tali regole di vendibilità sono definite da ogni Compagnia in base alle proprie politiche commerciali. Si precisa che Facile.it non potrà intervenire in caso di abbinamento di diverse coperture aggiuntive opzionali rispondenti a regole di vendibilità poste dalle compagnie di assicurazione

ALLEGATO 2

PUBBLICAZIONE DI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 27, comma 7, del *Codice del Consumo* (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni), con provvedimento dell'8 aprile 2015 (consultabile all'indirizzo *www.agcm.it*), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito anche "l'Autorità") ha deliberato di accettare, rendendoli vincolanti, gli impegni proposti da Facile.it S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l. (di seguito anche congiuntamente individuate con la locuzione Facile.it) al fine di eliminare i possibili profili di scorrettezza contestati nella comunicazione di avvio del procedimento "PS9212 – Facile.it – Comparatore RC auto", avente ad oggetto le condotte commerciali di Facile.it S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l. in materia di comparazione e vendita di polizze RC auto attraverso il canale on line.

In tale ambito, al fine di consentire all'Autorità di definire il procedimento senza procedere all'accertamento di un'infrazione, le società Facile.it S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l. si sono impegnate ad attuare le seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:

1) Integrazione dell'informativa del Sito facile.it illustrando il significato e la portata del claim "risparmi fino a 500€" e delle espressioni "sconti speciali", "Sconto", "prezzo web"

Facile.it S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l. presentano il proprio impegno ad inserire, in prossimità del claim sul risparmio, un asterisco (*) che rimandi, all'interno della stessa pagina ed in posizione visibile, alla formulazione " **Grazie al confronto tra i preventivi. Scopri come calcoliamo il risparmio*". La scritta " *Calcoliamo il risparmio*" conterrà un link ad una nuova pagina web, accessibile dalla Home Page del Sito, che, sotto la denominazione " **Come Funziona**", fornirà una serie di informazioni necessarie a fare maggiore chiarezza sul funzionamento del Sito, sulle compagnie di assicurazione confrontate e sulla quantificazione del risparmio possibile.

Sotto il titolo della pagina "Come Funziona" vi sarà la scritta " **QUANTO È POSSIBILE RISPARMIARE**" e sarà disponibile la spiegazione di come tale risparmio è stato calcolato.

Inoltre, al fine di chiarire il significato e la portata delle formulazioni "Sconti Speciali", "Sconto" e "Prezzo Web", Facile.it si impegna ad inserire, all'interno della pagina web di nuova creazione "Come Funziona", accessibile dalla Home Page del sito, tutti i dettagli necessari sul significato e la portata delle singole locuzioni di sconto indicate sul sito e all'interno dei risultati della richiesta di preventivo.

2) Integrazione dell'informativa del sito facile.it, con riferimento alle compagnie partner e non partner, relative quote di mercato, eventuali provvigioni, e ulteriori precisazioni sul funzionamento del Sito

Facile.it si impegna a inserire all'interno della Home Page del sito l'elenco delle imprese di assicurazione con cui sussistono accordi di partnership per la distribuzione dei loro prodotti, ad aggiungere all'interno del sito, nella pagina "Come Funziona", l'elenco di tutte le compagnie, anche non partners, i cui preventivi sono resi disponibili sul sito all'esito della richiesta di preventivo, a inserire nella pagina dei risultati, congiuntamente ai preventivi, l'indicazione della provvigione percepita dalla Compagnia partner in caso di finalizzazione del contratto, e, infine, a indicare nella pagina dei risultati, in caso di mancata ricezione dei risultati di compagnie partners nel tempo di trenta secondi, che per una o più delle compagnie partner non è stato possibile calcolare il premio RC Auto.

3) Eliminazione del meccanismo di preselezione automatica per le coperture accessorie

Facile.it si impegna a includere, tra i risultati relativi alle ricerche di polizze RC Auto, preventivi relativi a polizze che includono le sole coperture richieste dall'utente. Eventuali altre coperture saranno inserite automaticamente per una singola compagnia e non per le altre compagnie confrontate, solo nel caso in cui tali coperture aggiuntive permettano l'accesso a specifiche promozioni della singola compagnia, che permettano di beneficiare di un prezzo finale pari o inferiore all'importo richiesto per la sola polizza RC Auto.

Con riferimento alle coperture aggiuntive diverse dalla RC Auto, esse dovranno essere richieste dall'utente attraverso la selezione specifica in sede di acquisto (*opt-in*).
